

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

con istanza cautelare ex artt. 55 c.p.a.

con istanza incidentale ex art. 116, comma II, c.p.a.

del **dott. Antonio Amuso**, nato a Palermo l'08.02.1979, c.f. MSANTN79B08G273R, rappresentato, assistito e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato ad uso PAT, da intendersi in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Barrile (c.f. BRRMSM68T16E974Z - fax n. 0916092533 - indirizzo pec: avv.massimobarrile@pec.it) e dall'Avv. Luciano Romeo (c.f. RMOLCN90M22G273B - indirizzo pec: avv.lucianoromeo@pec.it), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via P.pe di Villafranca n. 10,

CONTRO

Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, p. iva 02711070827; **Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, c.f. 80012000826; **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, c.f. 80048080636; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici in Palermo, via V. Villareale n. 6, sono domiciliati,

E NEI CONFRONTI DI

Martina Mavaro, nata a Palermo il 29.01.1990, c.f. MVRMTN90A69G273E, residente in Palermo, via Aspromonte n. 9,

PER L'ANNULLAMENTO,

previa adozione di misure cautelari ex artt. 55 c.p.a.

- del D.D.G. dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale, n. 4267 del 19.10.2022, di approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, comprendente, tra l'altro, n. 176 posti per il profilo Istruttore Amministrativo Contabile (codice CPI-IAC);

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice, non conosciuti, adottati nell'espletamento della procedura di concorso in parola per il profilo CPI-IAC, trasmessi al Servizio 4 del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale, unitamente a tutta la documentazione inerente al concorso;
- del D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021, recante il bando di concorso, nonché dei DD.DD.GG. n. 5245 del 29.12.2021 e n. 118 del 21.01.2022, recanti rettifiche e modifiche all'originario bando;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente al maggiore punteggio spettante e/o la decurtazione del maggior punteggio riconosciuto agli altri candidati collocati in posizione migliore (dalla posizione 1[^] alla posizione 209[^]) e, quindi, del diritto del ricorrente ad essere collocato tra i vincitori del concorso per cui è causa.

F A T T O

Con il D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (**all. 1**), era approvato il bando di concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, di cui n. 176 posti per il profilo "Istruttore amministrativo contabile" (CPI-IAC).

Con successivi DD.DD.GG. nn. 5245 del 29.12.2021 e 118 del 21.01.2022 erano apportate alcune modifiche all'originario bando (cfr. **all. ti 2 e 3**).

L'odierno ricorrente, dott. Antonio Amuso, in possesso di tutti i

requisiti previsti, presentava domanda di partecipazione al concorso in parola per il profilo di “Istruttore amministrativo contabile CPI-IAC” (**all. 4**).

In data 20.12.2021, giusta D.D.G. n. 4941, era approvata la convenzione digitale tra l’ente regionale e l’associazione Formez Pa, avente ad oggetto l’organizzazione e la realizzazione delle attività connesse all’espletamento delle procedure concorsuali.

Nei giorni 2-6 maggio 2022 si svolgeva la prova scritta e, con successivo comunicato, era pubblicato l’elenco dei candidati risultati idonei (**all. 5**), tra cui era inserito anche l’odierno ricorrente, con punteggio di 21,2 punti.

Con successivi atti - ad oggi non conosciuti - la Commissione esaminatrice procedeva all’attribuzione dei punteggi in base ai titoli, di studio e di servizio, dichiarati e posseduti dai candidati.

Infine, con D.D.G. n. 4267 del 19.10.2022 (**all. 6**), è stata approvata la graduatoria finale di merito per la copertura dei n. 176 per il profilo CPI-IAC, nella quale il ricorrente è collocato, tra gli idonei non vincitori, alla posizione n. 210, con punti 29,70 (di cui punti 21,20 per la prova scritta, punti 2,50 per titoli di studio e punti 6,00 per titoli di servizio).

Ritenendo l’illegittimità del punteggio attribuitogli, con istanza del 20.10.2022 (**all. 7**) - ad oggi rimasta priva di riscontro e per la quale si formula **istanza incidentale ex art. 166 secondo comma c.p.a.** - il ricorrente ha chiesto di potere “*prendere visione ed estrarre copia di tutti i verbali relativi alle valutazioni ed attribuzione di punteggi per titoli di studio e di servizio di tutti i candidati collocatisi dalla prima posizione alla 209esima, nonché il verbale relativo all’attribuzione allo stesso dei medesimi punteggi*”.

Per quanto precede, il ricorrente si vede costretto ad adire con urgenza Codesto T.A.R., affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di

D I R I T T O

I. Illegittimità degli atti impugnati.

I.I. Disparità di trattamento, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà.

Come anticipato in narrativa, il ricorrente si duole del minore punteggio

attribuitogli in sede di procedura concorsuale e della propria collocazione in graduatoria (posizione n. 210, con punti 29,70), non utile a consentirgli di risultare tra i candidati vincitori del concorso (ultima candidata vincitrice per merito è l'odierna controinteressata, collocata alla posizione n. 165 con punti 30,22).

Orbene, la procedura concorsuale era articolata in due fasi: una prova scritta e la successiva valutazione dei titoli di studio e di servizio (cfr. art. 3 sub **all. 1**).

Relativamente alla prova scritta, il ricorrente conseguiva il punteggio di 21,2 punti; mentre ulteriori 8,5 punti erano a lui attribuiti per i titoli posseduti (punti 2,50 per i titoli di studio e 6 punti per titoli di servizio).

L'art. 7 del bando - nella versione finale, per come risultante dalle successive modifiche (cfr. **all.ti 1, 2, 3**) - prevedeva, per quanto d'interesse, che: *“4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria definitiva di merito non potranno superare il valore massimo di 10 punti ripartiti tra titoli di studio (massimo 4) e titoli di servizio (massimo 6 punti).*

5. La valutazione dei titoli avverrà con l'assegnazione dei seguenti punteggi:

a.1) Titoli di studio legalmente riconosciuti fino ad un massimo di 4 punti secondo i criteri seguenti: ...

- **1,00 punto per ogni laurea (L);**
- **1,50 punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o magistrale (LM);**

...

a.2) Titoli di servizio, fino ad un massimo di 6 punti:

Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza del presente bando, secondo le seguenti modalità: ...

- **0,75 punto per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ordinistiche** se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando ... ”.

Il ricorrente contesta, in primo luogo, l'erroneità del sistema di valutazione dei **titoli di servizio**, che ha comportato la mancata attribuzione in suo favore di punti 0,75 per il possesso dell'abilitazione professionale per

l'esercizio della professione di avvocato (cfr. **all. 4**).

Ed infatti, il richiamato art. 7, quinto comma, del bando di concorso ha previsto, tra i "Titoli di servizio", l'attribuzione del punteggio di 0,75 per **"per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ordinistiche se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando ..."**.

Il ricorrente - pur in possesso del titolo in questione - non ha potuto beneficiare del punteggio in parola, avendo già conseguito il massimo punteggio per i titoli di servizio (6 punti).

Senonché, è evidente come l'abilitazione professionale non costituisca affatto un titolo di "servizio", ma, a tutto concedere, nella unica distinzione individuata nel bando *de quo*, un titolo "di studio".

A riprova di ciò si consideri quanto segue.

Il quinto comma dell'art. 33 della Costituzione stabilisce che "È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e **per l'abilitazione all'esercizio professionale**".

Il conseguimento dell'abilitazione professionale implica dunque il superamento di un esame di stato.

Ciò, alla stregua di tutti i "titoli di studio" *latu sensu* considerati.

Viceversa, l'abilitazione professionale si discosta certamente dal novero dei "titoli di servizio".

In termini generali, si richiama il contenuto della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 24 aprile 2018 (**all. 8**) - recante "Linee guida sulle procedure concorsuali" e pure richiamata nelle premesse del bando di concorso *de quo* - che, al punto 5, dedica attenzione al tema della valutazione dei titoli. La direttiva stabilisce, in particolare, che "*Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli*".

Se, dunque, la *ratio* della valutazione del "servizio" prestato dal candidato è quella di premiare l'attività lavorativa prestata a beneficio dell'amministrazione, si comprende ancora meno la collocazione dell'abilitazione (che nulla di per sé ha a che vedere con il "servizio") in tale categoria.

E non basta.

Nella Regione siciliana è vigente la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 recante *“Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione”* (richiamata nel D.D.G. n. 4267 del 19.10.2022 di approvazione della graduatoria finale) che, all'art. 5, nel prevedere l'ipotesi di esami per soli titoli, stabilisce al terzo comma che *“3. L' Assessore regionale competente, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare con proprio decreto, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli”*.

In attuazione della superiore previsione è stato emanato il Decreto Assessoriale 3 febbraio 1992 (**all. 9**) - recante, appunto, *“Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12”* - il quale effettua una “tripartizione” tra ***“i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici”*** (cfr. art. 1).

Tra i titoli professionali, l'art. 4 contempla: *“a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4; b) **abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso**: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4. Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio; c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2; d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: ...”*.

Ne consegue che, *a monte*, è illegittima la scelta dell'amministrazione regionale di sopprimere la categoria dei “titoli professionali” (il cui inserimento, al contrario, avrebbe comportato l'autonoma valutazione per il ricorrente del possesso dell'abilitazione).

È parimenti illegittima, *a valle*, la scelta di accostare l'abilitazione professionale ai titoli di servizio, piuttosto che ai titoli di studio, considerando altresì come il bando di concorso inserisca tra i titoli di studio

il “diploma di specializzazione” (che andrebbe inserito, a mente del richiamato D.A., tra i titoli professionali).

Del resto, che la collocazione dell’abilitazione tra i titoli di servizio sia illogica, si apprezza anche tenendo conto del fatto che, mentre tutti gli altri titoli ivi inseriti prevedono un calcolo di punteggio “per ogni anno”, per il possesso dell’abilitazione è previsto un punteggio “secco” di 0,75 punti (come avviene, chiaramente, per i titoli di studio).

Dall’acclarata irragionevolezza ed illogicità di collocare il titolo di abilitazione tra i titoli di servizio, discende l’illegittimità degli atti impugnati e, per l’effetto, il diritto del ricorrente all’attribuzione del maggior punteggio (0,75 punti) per il possesso del titolo di abilitazione.

Conseguentemente, il punteggio da attribuire al ricorrente è di punti 30,45 (di cui punti 29,70 già riconosciuti + punti 0,75 per l’abilitazione), come tale utile ai fini della sua collocazione tra i vincitori della procedura concorsuale (l’ultima candidata per merito, Mavaro Martina, collocata alla posizione n. 165, ha conseguito un punteggio di 30,22).

I.II. Violazione e/o falsa applicazione dei dd.mm. n. 509/1999 e n. 270/2004 - disparità di trattamento, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà.

In secondo luogo, il ricorrente si duole del sistema di valutazione dei **titoli di studio** - che ha comportato l’ingiustificato conseguimento di un punteggio ultroneo ai candidati che lo precedono - laddove si è proceduto a “cumulare” il punteggio relativo alla laurea triennale con quello della laurea specialistica (di cui la prima è titolo propedeutico), così determinando una grave disparità di trattamento nei confronti di coloro che, come lo stesso dott. Amuso, sono in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento (cfr. **all. 4**), che, quindi, contempla un percorso di studi “a ciclo unico”.

In sostanza, i candidati in possesso di laurea specialistica si sono visti attribuire, non solamente punti 1,50 (come per gli altri candidati in possesso di laurea magistrale), bensì punti 2,50, cumulandosi al precedente punteggio ulteriori punti 1,00 per effetto del possesso anche della laurea triennale propedeutica al conseguimento della laurea specialistica.

A tal proposito, il ricorrente aveva formulato in data 20.10.2022 (cfr. **all. 7**) un'istanza di accesso finalizzata a comprovare tale illegittimo comportamento.

Senonché, come già anticipato, l'amministrazione resistente si è trincerata dietro un "assordante" silenzio.

Nondimeno, atteso l'evidente tenore letterale del bando, è certo che la Commissione abbia proceduto nel senso qui contestato.

Il vizio è eclatante.

Nelle premesse dal bando di concorso si legge, *"VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*.

Senonché, come è noto, i DD.MM. n. 509/1999 e n. 270/2004 hanno introdotto il sistema di lauree di primo e secondo livello (la seconda chiamata dapprima laurea specialistica, poi laurea magistrale), precisando le differenze tra i due titoli, risultando che, ai fini del **ciclo completo di studi**, è necessario il conseguimento di entrambe le lauree.

In questo senso, il D.M. 509/1999 (**all. 10**) prevedeva all'art. 3, commi 4 e 5, che *"**Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali**"; e che "**Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici**"*.

Il successivo D.M. 270/2004 (**all. 11**), nel sostituire il precedente decreto, ha previsto ai commi 4 e 6 che: *"4. **Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.** ... 6. **Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici**"*.

Alla stregua della richiamata normativa, è dunque evidente come non si può

riconoscere un maggior punteggio a coloro i quali, per effetto del proprio percorso di studi, abbiano dapprima conseguito un titolo di studio triennale e, in forza di esso, un successivo titolo di studio biennale (per complessivi cinque anni di studio), rispetto a coloro il cui percorso di studi è *ab origine* a c.d. “ciclo unico” (quinquennale oppure quadriennale, secondo il previgente ordinamento).

Trattandosi, infatti, di corsi diversi per durata e per finalità, come sancito dai richiamati dd.mm., si finirebbe per premiare ingiustificatamente dei candidati, solo in ragione di un differente percorso di studi intrapreso per conseguire, invero, lo stesso titolo finale (quanto meno sotto il profilo qualitativo).

Del resto, come consolidata giurisprudenza amministrativa ha avuto già modo di sottolineare, **“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto *che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale* ...”**; pertanto **“... Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe *un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate*”** (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 7 dicembre 2021, n. 12613).

Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, in cui il ricorrente, in possesso di laurea in giurisprudenza, conseguita nella vigenza del previgente ordinamento, si è visto attribuiti solamente 1,50 punti; mentre gli altri candidati che lo precedono hanno ottenuto 2,50 punti per effetto del “cumulo” tra la laurea triennale e la laurea specialistica/magistrale (di cui la prima era propedeutica).

L’irragionevolezza e l’illogicità dell’*agere* amministrativo sono palesi anche ove si confronti il bando del concorso *de quo*, con il bando del concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), **da destinare sempre ai Centri per l’Impiego**

della Sicilia (all. 12).

In particolare, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, del bando: "... a2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione: • **0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale (LS e LM) che sia il proseguimento della laurea (L) indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini dell'ammissione al concorso.**

• **0,25 punti per ogni laurea (L), tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando per il profilo per il quale si concorre, a prescindere dal punteggio riportato, ulteriore rispetto al titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso, con esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utilizzate come titolo di accesso ai fini del punteggio di cui al punto a1); ...".**

In conclusione, sul punto, è evidente come il bando per cui è causa - e di riflesso tutti gli ulteriori atti della procedura - sia illegittimo, in quanto non ha previsto che il punteggio ottenibile per la laurea triennale (1,00 punti) non può essere cumulato con l'ulteriore punteggio per la laurea specialista/magistrale (1,50 punti), laddove la prima sia propedeutica al conseguimento della seconda.

Da ciò, il necessario annullamento degli atti impugnati e, pertanto, la riformulazione della graduatoria concorsuale *in parte qua*.

ISTANZA CAUTELARE

In disparte il chiaro ed evidente fondamento giuridico delle doglianze dell'odierno ricorrente, in punto di *periculum in mora* si segnala che, a mente dell'art. 3 del D.D.G. n. 4267/2022 impugnato, "*All'assunzione dei vincitori si provvederà attraverso la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in categoria C sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del bando di concorso*".

I relativi contratti non risultano ancora sottoscritti.

Peraltro, non risulta che siano state ancora assegnate le sedi ai candidati

attualmente vincitori.

Pertanto, in un'ottica di bilanciamento tra opposti interessi, anche per evitare l'assegnazione di sedi disagiate e, comunque, la discontinuità dell'attività amministrativa, si chiede l'adozione di una misura cautelare che consenta il riconoscimento con riserva del maggior punteggio al ricorrente (punti 30,45), al fine di poter sottoscrivere il relativo contratto di lavoro e quindi venire assegnato ad una sede vicina al proprio domicilio.

Trattasi, invero di misura cautelare interinale che non sembra possa arrecare alcun serio pregiudizio all'azione della P.A. ed agli interessi pubblicistici dalla stessa perseguiti.

In subordine, si chiede un celere fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

ISTANZA INCIDENTALE EX ART. 116 COMMA II C.P.A.

PER L'ANNULLAMENTO

del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25 quarto comma l. n. 214/90, sulla richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 20.10.2022 relativamente a *“tutti i verbali relativi alle valutazioni ed attribuzione di punteggi per titoli di studio e di servizio di tutti i candidati collocatisi dalla prima posizione alla 209esima, nonché il verbale relativo all'attribuzione allo stesso dei medesimi punteggi”*.

E QUINDI PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta

E LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimare all'ostensione dei documenti richiesti.

Nella espressa considerazione della necessità, per l'odierno ricorrente, di valutare consapevolmente la correttezza dell'operato delle Amministrazioni intimare e, quindi, di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, in data 20.10.2022 il dott. Amuso formulava un'istanza di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, chiedendo l'ostensione e l'estrazione di copia di *“tutti i verbali relativi alle valutazioni ed attribuzione di punteggi per titoli di studio e di servizio di tutti i candidati collocatisi dalla prima posizione*

alla 209esima, nonché il verbale relativo all'attribuzione allo stesso dei medesimi punteggi" (all. 7).

Senonché, trascorsi infruttuosamente giorni trenta dal ricevimento della superiore istanza, nessun riscontro perveniva da parte delle Amministrazioni intimate, sicché, alla stregua di quanto previsto dall'art. 25 quarto comma l. n. 241/90 la richiesta è da intendersi "respinta".

Il tacito rigetto è assolutamente illegittimo, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22, COMMI 2 E 3, E 24, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA.

A mente dell'art. 22 della legge n. 241/1990: "1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi [...] 2. ***L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.*** 3. ***Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. [...]***".

Il successivo art. 24, oltre a prevedere i casi in cui l'accesso è escluso, sancisce un principio di ordine generale: "7. ***Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.*** Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

In altri termini, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il potere/diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Va comunque precisato che, ciò che compete all'Amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso, è la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso.

D'altra parte, il diritto di accesso, quale *“principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza”* (art. 22 cit.), può subire limitazioni nei soli casi indicati dalla legge – costituenti eccezione in attuazione di un bilanciamento di valori tutti costituzionalmente tutelati al detto principio generale – e non già sulla base di unilaterali valutazioni dell'Amministrazione.

Dal superiore quadro, emerge chiaramente l'illegittimità del rifiuto delle Amministrazioni intimate all'accesso, formatosi per il silenzio ingiustificatamente serbato sull'istanza del 20.10.2022 (**all. 7**).

Tale condotta, non supportata da alcuna motivazione, si pone in palese contrasto con i citati artt. 22 e 24, comportando un'illegittima quanto indebita compressione del diritto di accesso del ricorrente.

Quest'ultimo, infatti, al fine di meglio comprendere le ragioni della sua collocazione in graduatoria rispetto agli altri candidati, ha richiesto l'accesso *“tutti i verbali relativi alle valutazioni ed attribuzione di punteggi per titoli di studio e di servizio di tutti i candidati collocatisi dalla prima posizione alla 209esima, nonché il verbale relativo all'attribuzione allo stesso dei medesimi punteggi”* (**all. 7**).

Sussiste, indubbiamente, l'interesse concreto ed attuale alla ostensione delle domande presentate da tutti i candidati che precedono l'istante, nonché dei verbali e schede di valutazione titoli sottoscritte dalla Commissione esaminatrice, posto che la corretta valutazione dei titoli in parola avrebbe determinato, per un verso, l'attribuzione in favore dell'istante del maggior punteggio di 30,45, utile per il collocamento tra i vincitori della selezione al posto n. 143 e, per altro verso, la decurtazione del punteggio riconosciuto a diversi candidati che hanno preceduto il dott. Amuso, in forza

dell'illegittima attribuzione in loro favore del “doppio punteggio” per la laurea triennale e per laurea specialistica/magistrale.

Per quanto sopra, l'evidente l'illegittimità del superiore diniego.

ISTANZA DI NOTIFICA

AI SENSI DEGLI ARTT. 52 COMMA 2 C.P.A. E 151 C.P.C.

**O, IN SUBORDINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 41 COMMA 4 C.P.A. E
150 C.P.C.**

Qualora occorra, si formula la presente istanza di notifica agli ulteriori eventuali “controinteressati”:

premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'impugnazione degli atti meglio in epigrafe indicati;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, l'onere di notificazione va adempiuto nei confronti di coloro che risultano collocati in graduatoria in posizione peggiore a quella del ricorrente;

rilevato che

- la notifica del ricorso sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma anche e soprattutto per l'impossibilità di identificarli tutti;

considerato che

- l'Autorità giudiziaria può, ai sensi dell'art. 51 comma 2 c.p.a., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, richiamando l'art. 151 c.p.c.;
- in materia *de qua*, anche per esigenze di celerità, è frequentemente disposta, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte;

tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

si formula istanza affinché sia valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione del ricorso, ai sensi degli artt. 51 comma 2 c.p.a. e 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ovvero, in subordine, ai sensi degli artt. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., mediante tradizionale

notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati che risultano in posizione peggiore in graduatoria rispetto al ricorrente (segnatamente, dalla posizione 1^a alla posizione 209^a), attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione siciliana e/o di Formez PA, dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità della ricorrente e dell'amministrazione intimata;
- 3) sunto dei motivi di ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come tutti i candidati che risultano in posizione migliore in graduatoria rispetto al ricorrente (dalla posizione 1^a alla posizione 209^a).

Tutto quanto sopra argomentato e dedotto, tanto in fatto quanto in diritto; si conclude perché,

VOGLIA IL T.A.R. SICILIA - PALERMO

- in via incidentale, accogliere l'istanza di accesso ex art. 116 comma secondo c.p.a., ordinando l'esibizione di tutti gli atti e i documenti richiesti all'Amministrazione resistente con l'istanza del 20.10.2022, entro un termine non superiore a trenta giorni;
- in via cautelare, riconoscere con riserva al ricorrente il maggior punteggio (punti 30,45), al fine di poter sottoscrivere il relativo contratto di lavoro, ovvero, disporre un'effettiva fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;
- nel merito, in integrale accoglimento del ricorso, annullare *in parte* *quasi* i provvedimenti impugnati;
- per l'effetto, dire e dichiarare il diritto del ricorrente al maggiore punteggio spettante e/o la decurtazione del maggior punteggio riconosciuto agli altri candidati collocati in posizione migliore (dalla posizione 1^a alla posizione 209^a) e, quindi, il diritto del ricorrente ad essere collocato tra i vincitori del concorso per cui è causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In via istruttoria, si depositano documenti come da indice in allegato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, ha valore indeterminabile. Il contributo unificato è dovuto nella misura dimezzata di euro 325,00.

Palermo, 5 dicembre 2022

Avv. Massimo Barrile

Avv. Luciano Romeo

Firmato digitalmente da

LUCIANO ROMEO

CN = ROMEO LUCIANO

T = AVVOCATO

SerialNumber =

TINIT-RMOLCN90M22G273B